



**Osservazioni FIRE in risposta alla
consultazione pubblica sul testo
del decreto “Conto Termico 3.0”
avviata dal Ministero dell’Ambiente
e della Sicurezza Energetica**

9 maggio 2024



...

Osservazioni FIRE in risposta alla consultazione pubblica sul testo del decreto "Conto Termico 3.0" avviata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Premessa	2
<i>Ammissibilità e interventi</i>	3
<i>Contratti, adempimenti e diagnosi</i>	6
Ammontare e durata dell'incentivo e metodo e stima della sovvenzione per tonnellata di emissioni di CO ₂ equivalente evitate.....	9
<i>Costi delle tecnologie</i>	9
<i>Criteri di calcolo dell'incentivo e requisiti di ammissibilità</i>	10
<i>Pompe di calore</i>	10
<i>Modalità e tempistiche di riconoscimento dell'incentivo</i>	11
<i>Metodologia per la stima della CO₂ evitata</i>	11
Ulteriori spunti di consultazione.....	11
<i>Procedure distinte</i>	11
<i>Graduatoria</i>	12
<i>Tempistiche e PMI</i>	12
<i>Ammissibilità biomasse</i>	13

Premessa

FIRE accoglie positivamente la proposta di allargamento e potenziamento del conto termico, strumento che riteniamo fondamentale per lo sviluppo accelerato delle soluzioni per la riqualificazione energetica degli edifici.

Riteniamo, in termini generali, che sarebbe utile prevedere quanto segue.

1. Ampliare l'accesso agli interventi di efficientamento energetico anche agli edifici del residenziale che soddisfino determinati requisiti di disagio economico e alle case popolari. Le detrazioni fiscali (ecobonus, superbonus, bonus casa, etc.) non sono infatti in grado di supportare le categorie ricomprese negli obiettivi di povertà energetica, a meno di non volere reintrodurre la cessione del credito, ipotesi al momento apparentemente poco percorribile. Il conto termico potrebbe dunque risultare utile in questa direzione, prevedendo eventualmente una percentuale di copertura delle spese nell'ordine dell'70-80% (interventi per appartamenti-condomini).

2. Per gli interventi relativi alla riqualificazione completa dell'edificio (attualmente NZEB, ma si potrebbe cominciare a prevedere gli edifici a zero emissioni), si suggerisce di prevedere la possibilità di includere l'antisismica, garantendo un opportuno incremento delle tempistiche di realizzazione e dei massimali.

3. Per gli interventi di dimensione rilevante si ritiene utile prevedere un monitoraggio dei consumi energetici, semplificato e basato sulle bollette o, facoltativamente, sul protocollo IPMVP (prevedendo un incremento del massimale di spesa che ne tenga conto). Ciò al fine di monitorare le prestazioni reali degli edifici e consentire di indirizzare meglio le politiche negli anni a venire.

Di seguito riportiamo una sintesi dei commenti ricevuti dai soci FIRE, che si ricorda rappresentano sia l'offerta (produttori di tecnologie ed ESCO, professionisti) che la domanda (imprese dei vari settori ed enti pubblici).

Ammissibilità e interventi

Q1. Si condivide la classificazione dei soggetti ammessi e l'estensione anche al settore terziario dell'ammissibilità agli incentivi per gli interventi di efficienza energetica?

La disciplina aggiornata intende ampliare la platea dei soggetti ammessi al beneficio, ricomprendendo in essa anche gli enti del terzo settore, le comunità energetiche rinnovabili (CER) e le configurazioni di autoconsumo collettivo (oltre alle amministrazioni pubbliche e ai soggetti privati). La scelta di estendere la platea dei beneficiari è valutata positivamente, ma si segnalano alcune potenziali criticità in merito alla definizione della categoria "terzo settore" (ci si riferisce ai soggetti inclusi nel RUNTS?).

Q2. Si condivide l'ammissibilità dei nuovi interventi previsti e le relative condizioni di ammissibilità indicate?

La disciplina aggiornata continua ad impedire l'accesso all'incentivo ai soggetti privati in ambito civile residenziale per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica. Fra questi interventi vi è anche l'installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, presso l'edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche. Si suggerisce di valutare di ammettere il settore residenziale in questo caso, in quanto l'intervento risulta trainato dalla sostituzione di impianti di climatizzazione alimentati da pompe di calore, opere ammesse all'incentivo anche per soggetti privati in ambito civile residenziale. Inoltre, si segnala la necessità di un chiarimento per specificare se l'intervento di installazione di impianto fotovoltaico possa essere abbinato anche a interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con sistemi ibridi (opzione che sembra comunque ragionevole).

Ulteriori chiarimenti vengono richiesti anche per quanto riguarda il confine di misura entro il quale dover realizzare l'intervento per poterlo considerare agevolabile. Tale esigenza è particolarmente sentita per gli interventi come l'installazione di impianti solari fotovoltaici e di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici presso l'edificio e le relative pertinenze, ovvero i parcheggi adiacenti.

Si potrebbe valutare di mantenere la possibilità di incentivare le caldaie a condensazione, purché siano *green gas ready* e il soggetto proponente sia in grado di dimostrare la fornitura esclusiva da biocombustibili o idrogeno verde, filiere oggi praticamente inesistenti ma che potrebbero trovare applicazione nei prossimi anni.

Relativamente all'intervento di sostituzione o sostituzione funzionale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando unità di

microgenerazione alimentati da fonti rinnovabili, si segnala che molti impianti di microgenerazione che trovano collocazione nella Pubblica Amministrazione hanno potenze inferiori ai 100 kW, e per questi il percorso dei TEE CAR potrebbe essere eccessivamente complesso. Si potrebbe lasciare la scelta agli operatori, almeno per gli impianti fino ad una certa soglia di potenza, se utilizzare il Conto Termico o i TEE CAR.

Q3. Fermi restando i limiti dimensionali previsti, si riterrebbe utile ampliare l'ammissibilità all'incentivo degli impianti per la produzione di energia rinnovabile termica destinata all'alimentazione di processi produttivi e all'alimentazione di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento?

La possibilità di un allargamento della lista degli interventi agevolabili anche agli impianti di produzione di energia termica alimentati a fonti rinnovabili e messi al servizio di processi produttivi e/o reti di teleriscaldamento/teleraffreddamento è valutata positivamente a patto che si preveda anche un'estensione del tempo a disposizione per concludere i lavori e un innalzamento del plafond dell'incentivo che, se andasse a incentivare anche interventi di grande dimensione, si esaurirebbe velocemente. Estendere l'incentivo anche ai grandi interventi non deve tradursi in una concorrenza sleale tra questi e gli interventi di piccola entità (che restano l'oggetto principale della misura). A tale proposito si potrebbe valutare l'introduzione di un plafond annuale complessivo per gli interventi di grandi dimensioni.

Si ritiene inoltre importante estendere l'accesso agli interventi di efficientamento energetico anche al settore residenziale e alle case popolari, come anticipato in premessa, per consentire ai soggetti che versano in condizioni di povertà energetica di riqualificare i propri appartamenti e immobili. Le detrazioni fiscali non sono infatti in grado di consentire una risposta efficace agli obiettivi sulla povertà energetica introdotti dalla direttiva 1791/2023 sull'efficienza energetica. I criteri da considerare per delimitare l'ambito di applicazione di tale opzione possono essere molteplici, ad esempio fondati sull'ISEE, ed è possibile introdurre un plafond annuale complessivo per evitare un eccessivo impegno di spesa in questa categoria di interventi. Peraltro, se si decidesse di finanziare questa specifica parte di investimenti attraverso la fiscalità generale, si potrebbe estendere a tutto il residenziale per interventi specifici dal grande potenziale di decarbonizzazione (e.g. riqualificazione spinta verso edifici a emissioni quasi zero o accoppiata pompa di calore più fotovoltaico con accumulo e BACS).

Q4. Si condivide la classificazione tra settore terziario e civile residenziale in funzione della categoria catastale dell'immobile oggetto dell'intervento? Si condividono la classificazione catastale indicata e le esclusioni apportate?

Per i soggetti privati, nel documento di consultazione la definizione del settore in cui viene realizzato l'intervento (residenziale o terziario) avviene sulla base della categoria catastale dell'immobile oggetto di intervento. A tal proposito, si rilevano criticità a causa dei frequenti errori di accatastamento e di mancato aggiornamento delle categorie.

La definizione di criteri certi per individuare i soggetti beneficiari è ritenuta prioritaria anche rispetto agli enti del terzo settore e alle configurazioni di autoconsumo diffuso. Il solo criterio della categoria catastale appare limitante; giova ricordare, ad esempio, che non tutti gli edifici scolastici hanno il medesimo accatastamento. Si suggerisce di far rientrare in questa categoria

anche realtà che svolgono attività non puramente commerciali, se pur dedicati all'erogazione di servizi. A tal proposito si citano:

- RSA per anziani e persone fragili;
- Attività sportive (campi di calcio, palestre, attrezzature sportive messe a disposizione della collettività e dei giovani);
- Attività ricreative e associative (sale polivalenti, cinema, teatri, etc.).

Si raccomanda pertanto di aggiungere anche dei criteri che tengano in considerazione i servizi erogati all'interno dell'edificio.

Q5. In che modo l'ammissibilità all'incentivazione delle comunità di energia rinnovabili e delle configurazioni di autoconsumo collettivo può essere favorita? Per quali finalità?

Al fine di favorire l'ammissibilità dell'incentivazione alle configurazioni di autoconsumo diffuso si suggerisce di estendere il concetto di "energia condivisa" anche all'energia termica, favorendo configurazioni di condivisione del calore tramite piccole reti di teleriscaldamento alimentate con fonti rinnovabili (possibilmente a bassa temperatura, con pompe di calore installate nei singoli edifici collegati per la produzione di calore e freddo a seconda della stagione). L'ampliamento della platea dei beneficiari in favore di queste configurazioni è valutato positivamente per quanto riguarda i gruppi di autoconsumo collettivo poiché si tratta di configurazioni condominiali, o estese a un ridotto numero di edifici, in cui il Conto Termico troverebbe la sua applicazione ideale per l'installazione di pompe di calore centralizzate da alimentare con l'impianto fotovoltaico realizzato (e incentivato) dalla disciplina CACER.

L'aggiornamento della disciplina prevede che la richiesta di accesso al Conto Termico per i membri di una configurazione di autoconsumo diffuso sia possibile direttamente o tramite il referente della configurazione. Tale opzione è valida anche per le ESCO. Secondo le regole operative definite dal GSE in attuazione del decreto attuativo di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 199/2021, il ruolo di referente può essere svolto anche da una ESCO certificata UNI 11352 che svolga il ruolo di produttore "terzo" e che quindi non risulti membro della configurazione. Per il combinato di questi due indirizzi, si rileva che se la ESCO funge da referente della configurazione, potrebbe accedere al beneficio del Conto Termico senza essere membro della configurazione stessa e senza passare dal referente (ruolo da essa stessa svolto).

Q6. Si ravvedono criticità nella previsione di specializzazione dell'intervento delle ESCO per gli interventi di maggiore dimensione?

La disciplina aggiornata intende prevedere che l'accesso agli incentivi tramite ESCO sia possibile solo per interventi superiori a una determinata dimensione. Sebbene questo possa portare ad alcune semplificazioni, si ritiene utile mantenere l'accesso tramite ESCO anche per interventi minori. Ciò, oltre ad essere in linea con le indicazioni delle direttive comunitarie e del loro recepimento, offre infatti maggiori opportunità di realizzazione degli interventi e può facilitare i contratti basati sul raggiungimento di prestazioni minime garantite, come gli EPC, e il finanziamento tramite terzi. D'altra parte, si ritiene che il mercato tenda naturalmente a considerare forme di accesso diretto al meccanismo per investimenti di piccola taglia. L'inserimento di un criterio dimensionale per determinare la necessità o meno dell'azione di una società di servizi energetici potrebbe inoltre comportare criticità nel momento in cui una ESCO stipulasse con un ente (e.g. un comune) un accordo per realizzare più interventi di efficientamento

suddivisi in "pacchetti", ciascuno comprensivo di edifici di diverse dimensioni (e.g. scuole di diversa grandezza e utenze che insistono nello stesso territorio comunale, come nel caso di comuni con molte frazioni).

Inoltre, viene fatta rilevare l'esigenza di inserire requisiti ulteriori per le ESCO, finalizzati ad attestarne la capacità di sostenere interventi di elevata specializzazione e complessità e che quindi premiano le aziende più solide e strutturate, a scapito di realtà estemporanee e improvvisate. Nel caso del coinvolgimento di pubbliche amministrazioni, si suggerisce ad esempio di considerare, oltre alla certificazione ai sensi della norma tecnica UNI 11352, anche l'aggiunta dell'attestazione SOA e di prevedere un meccanismo che privilegi le domande di accesso agli incentivi se inoltrate da ESCO con rating di legalità ex art. 5 ter D.L. n. 1/2012 (modificato dal D.L. n. 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 62/2012 e ss. mm. e ii.). Requisiti aggiuntivi, in generale, dovrebbero riguardare il fatturato, il numero di dipendenti, le specializzazioni del personale dipendente della ESCO (anche nell'ottica di evitare eventuali truffe).

Contratti, adempimenti e diagnosi

Q7. Con riguardo al limite di accesso ai contratti EPC e alla proposta di semplificazione delle modalità di accesso agli incentivi per interventi di piccolissime dimensioni, si condividono i limiti dimensionali proposti? Si forniscano, nel caso, elementi utili per la valutazione di eventuali proposte di revisione.

Tra le esigenze che hanno condotto all'aggiornamento della disciplina, vi è la necessità di promuovere lo strumento dei contratti EPC con la pubblica amministrazione. In quest'ottica, viene prevista per le pubbliche amministrazioni la possibilità di accedere agli incentivi anche mediante prenotazione in presenza di un contratto di prestazione energetica. Il riconoscimento di un contributo anticipato a copertura delle spese da sostenere per la redazione della diagnosi energetica è una innovazione apprezzata e si propone di valutarne l'estensione anche ai soggetti privati in caso di riqualificazioni profonde dell'edificio.

Q8. Si condivide la previsione di ammissibilità delle configurazioni di partenariato pubblico-privato, con eccezione della concessione? Si forniscano, inoltre, elementi per la valutazione dell'esigenza del ricorso al partenariato pubblico-privato in relazione all'obiettivo di garantire il ruolo esemplare del settore pubblico nell'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico.

La previsione di ammissibilità delle configurazioni di partenariato pubblico-privato (PPP, con eccezione della concessione esclusiva del bene al privato) è vista favorevolmente, per quanto si ritiene utile chiarire meglio alcuni aspetti. Nel documento di consultazione si specifica che in caso di PPP *"le pubbliche amministrazioni possono accedere agli incentivi anche per il tramite di soggetti privati."* Si segnala in proposito l'opportunità di un approfondimento per i casi in cui la proprietà sia pubblica e l'intervento venga realizzato in cooperazione pubblico-privata suddividendo i costi tra i due soggetti, al fine di chiarire se gli incentivi possono essere ripartiti in base alle percentuali di contribuzione alle spese ammissibili e/o se la ripartizione possa essere scelta liberamente dalle parti.

La nuova disciplina prevede che le amministrazioni pubbliche che optino, anche per il tramite di una ESCO, per la procedura di accesso tramite prenotazione, possono richiedere l'erogazione di

una rata di acconto al momento della comunicazione dell'avvio dei lavori e di una rata di saldo a seguito della sottoscrizione della scheda-contratto. La rata di acconto è pari al 50% del beneficio complessivamente riconosciuto. In relazione agli interventi di trasformazione degli edifici esistenti in edifici ad energia quasi zero, potrebbe essere opportuno prevedere un aumento della rata di acconto dell'incentivo al 70%, in quanto per tale tipologia di interventi il tempo di realizzazione delle opere non è mai inferiore all'anno e l'anticipazione di somme per le ESCO diviene molto gravosa.

Il ricorso al partenariato pubblico-privato sarebbe particolarmente utile nel caso di efficientamento energetico da realizzare su edifici pubblici che necessitano anche di interventi di adeguamento sismico e strutturale. Tuttavia, troppo spesso la realizzazione di questi interventi dipende dalle disponibilità economiche o da eventuali finanziamenti a disposizione delle pubbliche amministrazioni. Ad oggi i contratti EPC proposti dalle ESCO non possono includere interventi di adeguamento sismico per ragioni di assenza di meccanismi di incentivazione (al netto dell'intervento NZEB, che però non include interventi di adeguamento sismico o strutturale puro) con conseguente mancanza di sostenibilità economica. D'altra parte, la realizzabilità degli interventi di riqualificazione energetica è subordinata spesso all'aver già eseguito o meno interventi di adeguamento sismico o strutturale. Al fine di rendere pienamente sfruttabile l'aggiornamento del Conto Termico, riteniamo utile trovare una modalità per includere gli interventi di adeguamento sismico/strutturale al fine di sbloccare la realizzazione di interventi più significativi e impattanti per il conseguimento degli obiettivi prefissati.

Si segnala che il ricorso al partenariato pubblico-privato per la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica e/o di interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza agevolabili dal Conto Termico rischia di entrare in conflitto con l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi energetici per gli edifici nei casi in cui la stazione appaltante pubblica stipuli un contratto di servizio energia¹.

Q9. Si ravvedono particolari criticità rispetto alle tempistiche individuate per l'avvio e la conclusione degli interventi previsti per l'accesso delle pubbliche amministrazioni mediante prenotazione?

In relazione alle tempistiche individuate per l'avvio e la conclusione degli interventi previsti per l'accesso delle pubbliche amministrazioni mediante prenotazione, si ritiene che i 12 mesi previsti non tengano adeguatamente conto delle eventuali problematiche di realizzazione temporale delle opere e dell'interferenza con possibili attività che non possono essere arretrate e trasferite, oltre alla stagionalità di determinate lavorazioni². Si ritiene pertanto utile portare i mesi da 12 a 18 al fine di limitare problematiche di questo tipo.

¹ Per quanto il relativo CAM sia al momento in fase avanzata di revisione.

² Ad esempio, si può ipotizzare il caso di un edificio scolastico in cui le lezioni non possono essere fermate o spostate, per il quale vengono previsti interventi di isolamento e sostituzione serramenti e riqualificazione dei generatori di calore. In questo caso buona parte degli interventi andrebbe realizzata tra i mesi di aprile e agosto, tendenzialmente a impianti spenti e a scuola chiusa. L'avvio dei lavori è subordinato alla firma di un contratto di appalto, da cui dipende anche l'acquisto e l'approntamento dei materiali di costruzione. Nel caso si avviassero i lavori ad aprile si correrebbe il rischio di non ricevere in tempi utili i materiali per

Per quanto riguarda l'intervento NZEB, si segnala che, in caso di adeguamenti sismici, le tempistiche di realizzazione potrebbero dilatarsi in quanto l'adeguamento sismico e strutturale andrebbe realizzato prima degli interventi energetici. Pertanto, si ritiene utile portare i mesi da 24 ad almeno 36 per questa casistica.

Q10. Si condividono la previsione di un contributo anticipato per la realizzazione delle diagnosi energetiche da parte delle amministrazioni pubbliche e le condizioni di ammissibilità stabilite?

Per le pubbliche amministrazioni è previsto il riconoscimento di un contributo anticipato a copertura delle spese da sostenere per la redazione della diagnosi energetica. Si rileva come, in virtù dei Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi, la pubblica amministrazione deve realizzare una diagnosi energetica per ogni edificio coinvolto dal progetto di ristrutturazione edilizia, quantificando anche i benefici non energetici degli interventi di riqualificazione energetica proposti. Il contributo a copertura delle spese per la redazione della diagnosi dovrebbe tenere in considerazione tutte le spese che l'amministrazione deve sostenere prima di poter appaltare un intervento. Inoltre, occorre specificare i massimali di contributo per singolo edificio in quanto qualora il confine di misura della diagnosi abbracciasse più edifici la spesa da sostenere per la realizzazione dell'audit supererebbe ampiamente i massimali proposti nel documento di consultazione.

Nel documento di consultazione si parla inoltre genericamente di "diagnosi energetica", senza specificare se è richiesta la conformità ad una norma tecnica (e.g. UNI CEI EN 16247). Tale assenza di specifiche potrebbe condurre a erogare contributi per coprire le spese sostenute per la redazione di diagnosi energetiche di bassa qualità e soprattutto inutilizzabili per i fini successivi, quali realizzazione di lavori di efficientamento, bandi o partenariati pubblici privati. Sarebbe utile la definizione di una check list di verifica di requisiti minimi o il richiamo a una linea guida (e.g. UNI/TR 11775) per la redazione delle diagnosi energetiche incentivabili.

Per quanto concerne lo sblocco del restante 50% del contributo alla diagnosi a seguito della realizzazione di almeno uno degli interventi, si ravvisa la necessità di consentire l'integrazione della diagnosi con ulteriori interventi migliorativi in caso ve ne fosse la necessità, come per esempio la proposta di un intervento diverso a seguito di una proposta di partenariato pubblico privato.

Q11. Al fine di verificare il rispetto delle condizioni inerenti alla riduzione della domanda di energia primaria derivante dalla realizzazione dell'intervento, si ritiene sufficiente la previsione di un obbligo di predisposizione di un APE in fase antecedente alla realizzazione dell'intervento e un APE successivo alla realizzazione dello stesso?

La vigente disciplina prevede che la richiesta di incentivo sia corredata da diagnosi energetica precedente l'intervento e da attestato di prestazione energetica successiva. La ventilata possibilità di verificare il rispetto delle condizioni inerenti alla riduzione della domanda di energia primaria derivante dalla realizzazione dell'intervento mediante l'obbligo di predisposizione di un APE in fase antecedente alla realizzazione dell'intervento e un APE successivo alla realizzazione

realizzare gli interventi entro settembre e in questo caso, avendo soli 12 mesi per concludere i lavori, non si avrebbe una seconda estate a disposizione.

dello stesso è vista favorevolmente. Si segnala, però, che la natura stessa dell'APE non consente di ottenere indicazioni sui reali risparmi energetici, facendo riferimento ad un uso standardizzato dell'edificio, e in alcuni casi sottostima la reale prestazione degli interventi realizzati. Si suggerisce pertanto, per lo meno per gli interventi più rilevanti, di fare riferimento a dati da monitoraggio durante i 5 anni di erogazione del beneficio, che attestino il raggiungimento dei risultati attesi attraverso la misura e verifica dei risparmi con il protocollo IPMVP³. Ciò potrebbe essere fatto inizialmente senza prevedere decurtazioni dell'incentivo, in ottica di monitoraggio sull'efficacia del meccanismo e degli interventi realizzati. Successivamente si potrebbe considerare una corrispondenza fra l'incentivo e le prestazioni raggiunte.

Il documento di consultazione prevede che, nel caso in cui il soggetto ammesso sia un'impresa, l'incentivo debba indurre miglioramenti delle prestazioni energetiche che determinino una riduzione della domanda di energia primaria rispetto alla situazione precedente all'investimento, con percentuali differenti a seconda della tipologia di intervento. A tale proposito, si rilevano dubbi rispetto alla definizione di "impresa", vista la differenza sostanziale tra le imprese del settore manifatturiero e le imprese del terziario. Il conseguimento di un risparmio di energia primaria così rilevante per le prime – per quanto presumibilmente in numero molto piccolo rispetto alle domande di accesso al meccanismo – è particolarmente difficile da conseguire, stante la natura degli interventi agevolati tramite conto termico.

Ammontare e durata dell'incentivo e metodo e stima della sovvenzione per tonnellata di emissioni di CO 2 equivalente evitate

Costi delle tecnologie

Q12. Si ritiene che i costi specifici e i massimali di costo indicati siano rappresentativi dell'attuale livello di costi delle singole tecnologie e tipologie di intervento? Si forniscano, nel caso, opportuni riferimenti a supporto delle osservazioni e proposte.

La disciplina aggiornata rivaluta i costi massimi ammissibili e i valori massimi dell'incentivo stabiliti dal D.M. 16 febbraio 2016 alla luce degli attuali costi di mercato. Si tratta di una modifica opportuna, ma che richiede un monitoraggio continuo per evitare extra-costi o, viceversa, l'impossibilità di partecipare allo schema per alcuni interventi. Un'alternativa, volta a disincentivare il raggiungimento del massimale di spesa, potrebbe essere quella di prevedere limiti di ammissibilità ampi, garantendo però il 100% dell'incentivo previsto sotto una certa soglia (e.g. se questa fosse dell'80%, il limite per l'intervento scelto pari a 1.000 euro/m², un progetto con costi pari a 750 euro/m² prenderebbe il 100% dell'incentivo previsto e uno pari a 900 euro/m² un incentivo ridotto, ad esempio del 10%).

A seguito dell'eliminazione dell'incentivo sulle caldaie a condensazione è venuto meno il contributo combinato tra gli interventi di coibentazione e gli interventi impiantistici del 55% per entrambi gli interventi. Si propone di prevedere la percentuale delle spese ammissibili massima ammissibile per gli interventi che combinano la coibentazione dell'involucro con la

³ Ciò per garantire flessibilità e la possibilità di adottare approcci semplificati, ad esempio basati sulle bollette.

riqualificazione degli impianti di climatizzazione invernale mediante l'installazione di impianti a pompa di calore elettrica (massima riduzione delle emissioni).

Si ritiene opportuno inserire una differenziazione nel caso di sostituzione dei corpi illuminanti con sistemi LED. Nel caso in cui si ha la mera sostituzione dei corpi illuminanti il massimale specifico può essere mantenuto a 35 €/m². Nei casi in cui si hanno dei controlli automatici, sensori di presenza e dimerizzazione, tecnologie che permettono un ulteriore guadagno energetico, sarebbe opportuno inserire un massimale più alto dedicato al maggiore livello di *building automation* ottenuto per il servizio di illuminazione.

Tenuto conto di quanto rappresentato in precedenza circa l'opportunità di includere gli interventi sismici, in relazione alla trasformazione degli edifici esistenti in edifici NZEB, con riferimento sia agli interventi energetici che a quelli sismici, per le zone climatiche D, E, F si propone di prevedere quale costo massimo ammissibile (C_{max}) euro 2.000/m² e come valore massimo dell'incentivo euro 4.000.000.

Criteri di calcolo dell'incentivo e requisiti di ammissibilità

Q13. Si condividono i criteri di calcolo dell'incentivo per i nuovi interventi e i requisiti di ammissibilità introdotti?

Sui criteri di calcolo dell'incentivo e sui requisiti di ammissibilità, alcune perplessità riguardano la possibile concorrenza tra incentivi diversi; ad esempio, nel caso del fotovoltaico il Conto Termico incentiverebbe fino al 30% del costo, rendendo il meccanismo meno appetibile rispetto ad altre agevolazioni come l'Ecobonus ordinario. Questo potrebbe comunque risultare utile nei casi in cui l'accesso alle detrazioni non sia possibile. Peraltro, l'incentivazione dell'impianto fotovoltaico così come fissata nel documento di consultazione implica che esso debba essere dimensionato in modo che risulti opportunamente abbinato alla pompa di calore. Questo vuol dire che le potenze dell'impianto fotovoltaico e i relativi costi di realizzazione, specie nel terziario, risulterebbero spesso elevati, anche considerando che la percentuale fissata non cambia installando o meno un sistema di accumulo. La percentuale di incentivazione potrebbe non essere sufficiente a favorire l'installazione dell'impianto. Si potrebbe valutare se innalzare la percentuale al 40%-50%.

Pompe di calore

Q15. In relazione all'adeguamento alla Normativa Ecodesign, per le pompe di calore, dovranno essere adeguati i requisiti di ammissione ed il calcolo dell'incentivo spettante. Si condivide l'aggiornamento della formula di calcolo dell'incentivo per tenere conto del coefficiente di prestazione stagionale nel rispetto ai valori indicati dai requisiti minimi Ecodesign in vigore? Si forniscano, inoltre, suggerimenti a supporto e l'indicazione di eventuale certificazione attestante i requisiti di ammissione per le varie tipologie di impianti a pompe di calore.

Per gli interventi di pompe di calore, la nuova disciplina prevede l'adeguamento alla Normativa Europea Ecodesign che considera il coefficiente di prestazione stagionale. Tale normativa sarà pertanto presa come riferimento per l'ammissibilità delle tecnologie a pompa di calore al Conto Termico. Per tali interventi l'incentivo è calcolato secondo la formula già prevista dal Conto Termico vigente, ove il coefficiente di prestazione sarà sostituito dal coefficiente di prestazione stagionale e la potenza nominale è sostituita dalla potenza della pompa di calore, espressa in kW,

così come definita e dichiarata dai fabbricanti nella scheda prodotto ai fini del rispetto degli obblighi di informazione dei regolamenti Ecodesign.

Q16. Sempre in relazione all'adeguamento alla Normativa Ecodesign, per specifiche tipologie di impianti (a titolo di esempio pompe di calore geotermiche) tale normativa non prevede dei valori minimi di coefficienti di prestazione stagionale. In che modalità potrebbero essere introdotti i requisiti minimi di ammissione agli incentivi per tali impianti?

L'aggiornamento della formula di calcolo dell'incentivo trova ampia condivisione, anche se per le pompe di calore di grande dimensione (es. oltre i 200 kW) si suggerisce di inserire l'obbligo di misuratori termici ed elettrici che ne attestino la prestazione reale. Per le installazioni di piccola taglia (e.g. singolo appartamento o piccola villetta) si potrebbe superare l'utilizzo della formula del Conto Termico vigente, basata sull'energia prodotta dalla macchina, in favore di un semplice coefficiente dipendente dai kW di potenza installata e dalla tipologia di pompa di calore, come era previsto per l'intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando generatori di calore a condensazione (non più ammissibile), giustificando la potenza installata attraverso una diagnosi energetica. In questo modo, si supererebbero le ore di utilizzo in base alla fascia climatica, l'aggiornamento del coefficiente prestazione stagionale e il COP.

Per verificare che la macchina possa accedere all'incentivo si potrebbero mantenere dei COP e GUE (*Gas Utilization Efficiency*) minimi di riferimento e le certificazioni del produttore in riferimento alle normative europee di riferimento.

Modalità e tempistiche di riconoscimento dell'incentivo

Q17. Si condividono le modalità e le tempistiche di riconoscimento dell'incentivo indicate e le relative eccezioni?

Le modalità e le tempistiche di riconoscimento dell'incentivo vengono ritenute ragionevoli. Sarebbe opportuno che, in caso di accesso diretto, l'erogazione dell'incentivo avvenisse entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto. Una riduzione delle rate per interventi effettuati da soggetti privati di importo superiore ai 15.000 € potrebbe accrescere l'appetibilità del meccanismo.

Metodologia per la stima della CO₂ evitata

Q18. Si condivide la metodologia descritta applicabile per la stima della sovvenzione per tonnellata di CO₂ equivalente evitate?

Non siamo riusciti a trovare una descrizione della metodologia nel documento.

Ulteriori spunti di consultazione

Procedure distinte

Q19. È possibile fornire prove che giustifichino la necessità di introdurre delle procedure competitive distinte (i.e. non tecnologicamente neutre) per talune tipologie di intervento in luogo di procedure competitive aperte a tutti gli interventi?

Si ritiene importante che tutte le soluzioni utili e incluse nel PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi debbano essere promosse fin dall'inizio, onde evitare fenomeni di aumento dei prezzi e/o speculazioni legate a un eccesso di domanda legato a singole tecnologie. Su questo argomento la FIRE ha basato una parte delle proprie osservazioni nell'ambito delle indagini conoscitive delle Commissioni VIII e X della Camera dei Deputati sul PNIEC⁴. Per conseguire questo risultato, in casi come questo dove sono presenti soluzioni caratterizzati da indicatori di costo efficacia differenti, si ritiene utile potere prevedere delle procedure competitive distinte. Ciò, infatti, può consentire di conseguire i migliori risultati nell'ottica del medio-lungo periodo, come spiegato nel documento FIRE citato ed in linea con il punto a. del testo tratto dalla disciplina sugli Aiuti di Stato riportata nel documento di consultazione.

Graduatoria

Q22. Al fine della redazione della graduatoria degli interventi ammessi si condivide il criterio di ordinamento in funzione del maggior ribasso offerto sul livello incentivante? Il livello di incentivazione dovrebbe essere inteso come, ad esempio, €/MW termico installato, €/MWh termico prodotto o €/CO₂ equivalente evitata? Quali ulteriori criteri di selezione dei progetti si ritiene utile introdurre? L'antecedenza della data di presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura e la migliore prestazione tecnica dell'impianto potrebbero essere considerati come ulteriori criteri di priorità da introdurre, a parità di ribasso offerto?

In merito alla metodologia in base alla quale strutturare la graduatoria degli interventi ammessi, il criterio di ordinamento in funzione del maggior ribasso offerto sul livello incentivante risulta condivisibile. Si ritiene comunque utile che sia soppesato con altri parametri. Sugli indicatori da impiegare si ritiene che le emissioni evitate e/o l'energia prodotta siano preferibile a elementi quali la potenza. Il miglior livello di incentivazione si ritiene pertanto quello basato sul parametro €/CO₂ evitata (più in linea con le esigenze di decarbonizzazione, ma potenzialmente meno semplice da valutare) o in €/MWh (più semplice da valutare), cui affiancare altri parametri come il totale delle emissioni evitate, il contesto di installazione/ubicazione, l'utilizzo di materiali provenienti da filiera europea, la rispondenza a criteri di circolarità o sostenibilità, il rendimento di utilizzo delle fonti primarie, etc. Si rileva peraltro che un sistema competitivo in cui i progetti siano selezionati in base a criteri di priorità (a parità di ribasso offerto) potrebbe bloccare la maggior parte delle iniziative di PPP in quanto non sarebbe possibile redigere dei PEF affidabili.

Tempistiche e PMI

Q23. L'accesso alle procedure d'asta sarebbe destinato esclusivamente agli impianti da realizzare, con previsione di ultimazione dei lavori entro i 18 mesi successivi alla chiusura della graduatoria. Le tempistiche di entrata in esercizio si ritengono congrue? Quali ulteriori previsioni specifiche devono essere previste per ridurre gli ostacoli alla partecipazione delle PMI?

Rispetto alle procedure d'asta, la scadenza di ultimazione dei lavori entro i 18 mesi successivi alla chiusura della graduatoria appare congrua per diverse tipologie di intervento, ma possono esserci

⁴ Le osservazioni FIRE citate, datate 3 aprile 2024, sono disponibili al link seguente: <https://documenti.camera.it/leg19/documentiAcquisiti/COM10/Audizioni/Leg19.com10.Audizioni.Memoria.PUBBLICO.ideGes.34561.04-04-2024-10-30-33.171.pdf>.

soluzioni che richiedano un tempo maggiore. Si potrebbero prevedere delle circostanze in cui concedere proroghe (6-12 mesi), purché sia dimostrato il regolare avvio e avanzamento dei lavori.

Per ridurre gli ostacoli alla partecipazione e andare incontro ai problemi di liquidità delle PMI, si suggerisce di comprimere le tempistiche di durata dell'incentivo oppure di prevedere un premio percentuale rispetto all'incentivo riconosciuto.

Ammissibilità biomasse

Q24. Il rispetto dei criteri di sostenibilità per la produzione di energia termica da impianti alimentati da biomasse solide rientrerebbe tra i requisiti di ammissibilità alle procedure d'asta. Quali elementi di verifica si ritiene possano essere applicabili in fase di partecipazione alle procedure?

In merito ai requisiti di ammissibilità per le biomasse alle procedure d'asta si suggerisce di promuovere gli impianti cogenerativi ad alto rendimento, al fine di garantire il massimo sfruttamento di tali combustibili.